

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 2020**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Preso atto che il Regolamento per l’accesso al Sistema Informativo Centrale dell’Ente disciplina l’accesso telematico alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), da parte dei soggetti pubblici e privati autorizzati, previa stipula di un’apposita convenzione con l’ACI; vista la deliberazione adottata nella seduta del 10 novembre 2020, con la quale sono stati approvati i nuovi schemi-tipo di Convenzione per la fornitura di dati del pubblico registro automobilistico ai soggetti privati che operano nel mercato *automotive*, con particolare riferimento ai dati tecnici per avvisi di scadenza revisione, anche inviati da centri di servizi, per campagne di richiamo e di servizio, per finalità di legge, ai dati tecnici ed anagrafici delle persone giuridiche, nonché ai dati statistici, al fine di adeguare gli stessi schemi alle disposizioni comunitarie in materia di protezione dei dati personali e a quelle del decreto legislativo n. 101/2018, di recepimento delle stesse disposizioni nell’ordinamento nazionale; vista la nota dell’Unità Progettuale per l’attuazione del documento unico per gli automobilisti del 9 dicembre 2020, con la quale vengono sottoposti all’approvazione del Comitato Esecutivo i nuovi schemi-tipo di Convenzione aggiornati per l’accesso alla banca dati PRA tramite collegamento telematico relativi a: - “*Amministrazioni dello Stato*”; - “*Soggetti abilitati ex L. n. 264/1991*”; - “*Soggetti pubblici*”; - “*Soggetti privati*”; - “*Soggetti privati - Società di servizi con procura speciale*”, nonché il nuovo schema-tipo del contratto per adesione per la fornitura del servizio visure ed estratti cronologici PRA ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/1991, denominato “*Contratto Delegazioni*”; visti i nuovi schemi di atto all’uopo predisposti; tenuto conto che l’aggiornamento in parola è finalizzato, oltre che all’adeguamento degli stessi alle citate disposizioni di legge in materia di *privacy*, anche ad uniformarne la disciplina alle nuove esigenze operative connesse all’entrata a regime della Piattaforma Contratti Digitali dell’Ente, che ha consentito la dematerializzazione dell’intero procedimento amministrativo connesso alla stipula delle Convenzioni in argomento, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 82/2005 e smi (CAD) e alla luce dei principi di trasparenza del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 e smi; tenuto conto che la modalità di gestione digitale si è rivelata particolarmente efficace nel periodo di applicazione dei vincoli imposti dalla normativa di contenimento della pandemia da Covid-19, favorendo l’accesso al servizio da parte degli utenti e consentendo la lavorazione delle richieste anche attraverso la modalità di lavoro agile; considerato che l’incremento dei servizi accessibili da remoto risulta in linea con le direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione, approvate dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019; preso

atto del parere favorevole espresso in ordine ai nuovi schemi di atto dall'Avvocatura e dal *Data Protection Officer* dell'Ente, per quanto di rispettiva competenza; **approva** i nuovi schemi-tipo di Convenzione per l'accesso alla banca dati PRA tramite collegamento telematico relativi a: - "*Amministrazioni dello Stato*"; - "*Soggetti abilitati ex L. n. 264/1991*"; - "*Soggetti pubblici*"; - "*Soggetti privati*"; - "*Soggetti privati - Società di servizi con procura speciale*", ed il nuovo schema-tipo del contratto per adesione per la fornitura del servizio visure ed estratti cronologici PRA ai soggetti autorizzati ai sensi della legge n. 264/1991, denominato "*Contratto Delegazioni*", in conformità agli schemi di atto allegati al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Direttore dell'Unità Progettuale per l'attuazione del documento unico per gli automobilisti ad apportare agli stessi eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale tali da non alterarne l'impianto, ivi compreso l'adeguamento del riferimento all'autorizzazione richiesta per i soggetti abilitati ex legge n.264/1991 alla luce del nuovo assetto ordinamentale delle province e delle città metropolitane, nonché per valutare, d'intesa con il DPO dell'Ente, il rafforzamento della disciplina convenzionale in materia di tutela della *privacy* in funzione delle specifiche esigenze riferite al trattamento dei dati personali in modalità di lavoro agile, anche in connessione con l'attuale emergenza sanitaria. La predetta Unità Progettuale è incaricata degli adempimenti connessi e conseguenti all'esecuzione alla presente deliberazione."

**CONVENZIONE ACCESSO DATI PRA TRAMITE COLLEGAMENTO TELEMATICO**

*“Amministrazioni dello Stato”*

**TRA**

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, CAP 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'Ente;

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Ministero), con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ nella sua funzione di \_\_\_\_\_, che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

**congiuntamente denominati di seguito “Parti”**

**VISTI**

Il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

L'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

L'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e ss.mm.ii.;

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

#### **CONSIDERATO CHE**

L'ACI, nella sua funzione di gestore del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), mette a disposizione delle Amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni che regolamentano il servizio, la possibilità di consultare, in modalità telematica e a titolo gratuito, i dati del PRA contenuti nel proprio Sistema Informativo Centrale;

Il Ministero, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, necessita di essere abilitato alla consultazione telematica dei dati del PRA;

#### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

##### **ARTICOLO 1 – Oggetto della Convenzione.**

1. Oggetto della presente Convenzione è l'accesso al Sistema Informativo Centrale (SIC) dell'ACI, nel quale confluiscono i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per consultare le informazioni in esso contenute.
2. La consultazione dei dati sarà effettuata in modalità telematica previo rilascio delle necessarie abilitazioni da parte di ACI, consistenti nelle credenziali di accesso al sistema informatico che consentiranno di fruire direttamente di tutti i servizi telematici ACI, inclusi nel presente contratto.

##### **ARTICOLO 2 - Tipologia dati PRA e connessione al sistema informativo centrale (SIC).**

1. Nel Sistema Informativo centrale dell'ACI (SIC) confluiscono i dati giuridici e tecnici dei veicoli, così come risultano dalla banca dati centrale del PRA. I dati tecnici sono i dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo rilevati all'atto di immatricolazione.
2. La consultazione dei dati, di cui al precedente comma 1, avrà luogo mediante collegamento telematico previo rilascio delle abilitazioni da parte di ACI.
3. L'ACI assume tutti i costi di gestione del servizio, mettendo a disposizione del Ministero i propri programmi di ricerca e di consultazione dei dati PRA e fornendo ogni forma di assistenza tecnica, affinché la Struttura Tecnica del Ministero possa attivare i necessari collegamenti.
4. Il Ministero assume tutti i costi riguardanti il collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI, quelli per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC), nonché quelli per l'assistenza tecnica in caso di eventuali malfunzionamenti dell'hardware, del software e della rete telematica, che collega i propri Uffici centrali e periferici.
5. Le Parti concordano che i requisiti tecnici degli apparati software, hardware e di ogni altro sistema di connessione utilizzati per la consultazione dei dati PRA, devono essere rispondenti alle specifiche tecniche del Sistema Informativo Centrale dell'ACI.
6. Le Parti concordano che, per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione dei sistemi informativi, il servizio di consultazione dei dati PRA può subire momentanee interruzioni.

### **ARTICOLO 3. Abilitazioni per accesso al sistema informativo centrale (SIC).**

1. L'ACI mette a disposizione del Ministero il proprio software di generazione autonoma delle utenze, da rilasciare al personale dipendente degli Uffici centrali e periferici del Ministero. Il personale addetto a tale funzione, assume il ruolo di Responsabile Operativo.
2. Le Parti convengono che per ogni Ufficio del Ministero non potranno essere abilitati più di due Responsabili Operativi, salvo casi opportunamente documentati.
3. I nominativi dei Responsabili Operativi saranno indicati dagli Uffici centrali e periferici del Ministero al competente Ufficio ACI, utilizzando la modulistica appositamente predisposta da ACI.
4. I Responsabili Operativi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni riportate nella modulistica sopra richiamata.
5. Gli Uffici centrali e periferici del Ministero avranno cura di comunicare al competente Ufficio ACI eventuali variazioni dei nominativi addetti alla funzione di Responsabile Operativo.

### **ARTICOLO 4. Modifiche e integrazioni.**

1. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa.

#### **ARTICOLO 5. Responsabilità.**

1. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

#### **ARTICOLO 6. Comunicazioni.**

1. Le Parti si impegnano a diramare, tempestivamente, alle proprie strutture periferiche, il contenuto della presente Intesa, fornendo le necessarie istruzioni operative e organizzative.

#### **ARTICOLO 7. Titolarità del trattamento dei dati personali.**

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. Il Ministero è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti dei dati personali presenti nel PRA, necessari per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2) del presente articolo, si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla normativa nazionale dettata dalla legge 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione, o emessi successivamente a tale data.
4. Le Parti si impegnano a non divulgare i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dichiarano, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la

disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative, necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

6. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 12 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
7. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo di dieci anni.

Per il Ministero

F.to digitalmente

per l'ACI – Automobile Club d'Italia

F.to digitalmente

## **Convenzione accesso dati PRA tramite collegamento telematico**

### *Soggetti abilitati ex L. n. 264/1991*

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 e che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187, approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati";

Vista la Legge 8 agosto 1991, n. 264, riguardante la "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" all'art. 1) stabilisce che *"per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonché di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e*



*comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.”;*

Considerato che tra i “*Compiti e adempimenti delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*”, indicati nella tabella A della richiamata Legge 264/1991, è espressamente indicata l’attività di “*Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico*”;

Considerato che la Controparte ha fatto istanza per ottenere l’accesso telematico al Sistema Informativo centrale ACI in modalità WEB Service per consentire, alle Agenzie sue consorziate, di accedere alla consultazione dei dati PRA esclusivamente per i compiti e gli adempimenti previsti e regolamentati dalla Legge 264/1991 e ss.mm.;

Preso atto che la Controparte dichiara di essere in possesso della necessaria autorizzazione provinciale, prevista dalla Legge 264/1991;

Accertato che la Controparte è in possesso di tutti i requisiti di legge per accedere alla consultazione dei dati PRA;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

#### **TRA**

l’Automobile Club d’Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, cap 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell’Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell’Ente;

#### **E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato  
Controparte), con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ nella sua funzione di

\_\_\_\_\_, che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

### **Dati per la fatturazione elettronica**

Codice destinatario per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

PEC per la fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

Tra i soggetti suindicati e congiuntamente denominati Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

### **ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

3. Oggetto della presente Convenzione è l'accesso al Sistema Informativo Centrale (SIC) dell'ACI, nel quale confluiscono i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per consultare, esclusivamente per i compiti d'istituto propri della Controparte e delle sue consorziate, le informazioni in esso contenute.
4. La Controparte si impegna a verificare, per tutta la durata della presente Convenzione, che le consultazioni della Banca dati PRA siano effettuate esclusivamente da soggetti che soddisfano i requisiti imposti dalla Legge 264/1991 e che le consultazioni da essi effettuate siano finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle attività espressamente previste dalla richiamata Legge 264/1991.
5. La consultazione dei dati sarà effettuata in modalità telematica previo rilascio delle necessarie abilitazioni da parte di ACI a favore della Controparte consistenti nelle credenziali di accesso al sistema informatico che consentiranno di fruire direttamente di tutti i servizi telematici ACI, inclusi nel presente contratto; la Controparte, a sua volta, provvederà a rilasciare le abilitazioni per l'accesso alle proprie consorziate, .
6. Il servizio prevede il pagamento dei costi indicati al successivo art. 5.

### **ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO.**

7. Il presente accordo ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione, firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo di entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti.
8. Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione, purché con un preavviso di 30 gg., comunicando la propria volontà esclusivamente a mezzo PEC.
9. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio, a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che comporti l'estinzione automatica della presente Convenzione per il venir meno dei presupposti e dei requisiti originariamente accertati.

### **ARTICOLO 3. TIPOLOGIA DATI PRA E CONNESSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

6. Nel Sistema Informativo centrale dell'ACI (SIC) confluiscono i dati giuridici e tecnici dei veicoli, così come risultano dalla banca dati centrale del PRA. I dati tecnici sono i dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo rilevati all'atto di immatricolazione.
7. La consultazione dei dati, di cui al precedente comma 1, avrà luogo mediante collegamento telematico previo rilascio delle abilitazioni e delle credenziali da parte di ACI a favore della Controparte.
8. La Controparte, a sua volta, provvederà, sotto la sua totale responsabilità, ad abilitare le Agenzie sue consorziate ad accedere al Portale o sito web, gestito e mantenuto dalla Controparte stessa, per erogare i propri servizi alle Agenzie sue consorziate.
9. Le spese e i costi riguardanti gli apparati hardware, i software, il collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Controparte.
10. I requisiti tecnici relativi al software, agli apparati hardware e ad ogni altro sistema di connessione, utilizzati dalla Controparte, dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI, cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
11. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di ACI. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche disposte da ACI, sono integralmente a carico della Controparte.
12. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione, non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte né delle sue consorziate.
13. L'ACI traccia sui propri archivi ogni richiesta della Controparte e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la Controparte acceda al servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, esso assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta. Per garantire la massima tracciabilità della trasmissione, ACI ha previsto che l'utenza possa individuare, con un identificativo univoco, la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.

### **ARTICOLO 4. ABILITAZIONI PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

2. Per il rilascio delle credenziali di accesso al SIC la Controparte deve individuare, tra i propri dipendenti, la persona che assumerà il ruolo di Responsabile Operativo il cui compito è quello di provvedere, sotto la propria responsabilità, a generare le credenziali di accesso a

favore delle consorziate della Controparte. A tale scopo, la Controparte formalizzerà apposita istanza alla competente Direzione Sistemi Informativi e Innovazione (DSII) dell'ACI, utilizzando la modulistica fornita dalla stessa DSII.

3. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze per l'accesso al SIC dell'ACI esclusivamente per i propri dipendenti.
4. È' obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti e le proprie consorziate utilizzino le utenze di accesso al SIC esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alla Legge 264/1991. L'accertamento di un uso finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, i dati identificativi di coloro che risultano titolari delle utenze, rilasciate da ACI per effettuare le consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
5. E' obbligo della Controparte informare adeguatamente i propri dipendenti e le proprie consorziate che le abilitazioni, di cui sono titolari, sono strettamente personali e riservate e che, in quanto titolari delle abilitazioni rilasciate, sono tenuti a conservare le utenze di accesso al SIC con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle, a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
6. È' obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti e le proprie consorziate, adottino tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'utenza rilasciata a loro nome. In ogni caso la Controparte è responsabile per i danni arrecati dai propri dipendenti e dalle proprie consorziate nell'utilizzo delle utenze rilasciate da ACI.
7. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione delle utenze di accesso ACI, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza delle utenze, la Controparte dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'ACI, che provvederà a disattivare le utenze segnalate. In ogni caso, tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione delle suddette utenze ed anche con quelle rilasciate alle proprie consorziate saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla Controparte, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela.

## **ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO ED EMOLUMENTI PRA.**

1. Il servizio prevede il pagamento dei costi e degli emolumenti di seguito indicati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI per l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, nonché per le imposte dovute:
  - a) Euro 1.128,594 oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
  - b) Euro 6,00 fuori campo IVA, così come previsto dal D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ogni Visura PRA con esito positivo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione e di elaborazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
  - c) Euro 9,00 fuori campo IVA, così come previsto dal D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ogni Estratto Cronologico emesso con qualsiasi modalità di consultazione e di elaborazione, prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
  - d) Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo per ogni Estratto Cronologico emesso;
  - e) Euro 0,365 oltre IVA, per ogni singola consultazione, sia con esito positivo che negativo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI.

#### **ARTICOLO 6. VARIAZIONI DEI COSTI ED EMOLUMENTI PRA.**

1. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni aumento o diminuzione correlate a modifiche significative dei costi, dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di produzione e di gestione, o da innovazioni o modifiche tecnologiche.
2. L'ACI si impegna, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione delle variazioni dei costi, indicati nel precedente art. 5, comma 1, lett. a) ed e) entro il 30 settembre di ogni anno. Tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa, entro il termine del 30 novembre, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, per gli effetti previsti dal medesimo comma, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.
4. Per quanto concerne la variazione degli emolumenti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, ci si atterrà alle disposizioni normative ed alle modifiche tariffarie che interverranno, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, in relazione agli importi da corrispondere al PRA in materia di visure ed estratti cronologici. La modifica degli emolumenti PRA di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 decorre dal giorno di entrata in vigore del Decreto Ministeriale.

5. Per le variazioni degli importi indicati alle lettere b) e c), comma 1 dell'art. 5, che saranno comunicate da ACI tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'accettazione è automatica. È comunque ammessa, in questo caso, la facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, previa comunicazione trasmessa all'ACI via PEC.

## **ARTICOLO 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO.**

1. Se la Convenzione è sottoscritta nel mese di gennaio, il canone è dovuto per intero. Se la Convenzione è sottoscritta nel corso dell'anno, solo per il primo anno e solo per gli utenti che sottoscrivono per la prima volta la presente Convenzione con ACI, il canone è addebitato in base ai ratei mensili calcolati dal mese di sottoscrizione, che è compreso nel calcolo, alla fine dell'anno. Dal secondo anno, il canone è dovuto per intero. In tutti questi casi, il canone sarà addebitato all'atto di emissione della prima fattura utile.
2. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti, sarà fatturato a consuntivo, sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal Sistema Informativo dell'ACI. La fattura di regola verrà emessa nel mese successivo a quello della fruizione del servizio.
4. La Controparte è obbligata al pagamento dell'intero importo del canone annuo anche in caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.
5. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
6. ACI emetterà le fatture esclusivamente in formato elettronico, mediante il Sistema di Interscambio della piattaforma di Fatturazione Elettronica (c.d. SDI). Qualora l'importo mensile dovuto non raggiunga la soglia di € 50,00, oltre IVA, la fattura sarà emessa in seguito, non appena sarà raggiunta la soglia minima di fatturazione, oppure, in ogni caso, al termine dell'anno solare. Le fatture elettroniche emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 60 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT rispettivamente di seguito indicati: IT81O0100503211000000200004 – BNLIITRR. Sull'ordine di bonifico dovranno essere indicati il numero della fattura ed il tipo di contratto, da specificare nel campo della causale del pagamento, al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. In seguito, anche prima della scadenza del presente contratto, l'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA, in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà

cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.

7. Qualora la Controparte non provveda al saldo delle fatture entro il termine previsto dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
8. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti della Controparte, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate e di tutte le somme dovute.

#### **ARTICOLO 8. UTILIZZO DEI DATI – DIVIETI.**

2. E' consentito utilizzare i dati PRA soltanto per l'espletamento delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 264/1991 e ss.mm..
3. La Controparte è autorizzata ad attivare il collegamento in web service tra il SIC di ACI e il proprio Portale o sito web appositamente dedicato all'erogazione dei propri servizi a favore delle Agenzie sue consorziate. Il collegamento in web service può essere richiesto ed attivato per un solo Portale o sito web.
4. La Controparte, all'atto di sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna ad inviare all'ACI copia dell'Autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi della Legge n. 264/1991 e ss.mm..
5. E' obbligo della Controparte comunicare tempestivamente all'ACI ogni variazione riguardante l'Autorizzazione provinciale di cui al precedente comma 2). In caso di revoca o mancato rinnovo dell'Autorizzazione, da parte della Provincia competente, l'ACI procederà, senza obbligo di preavviso, alla sospensione del collegamento telematico per la consultazione dei dati PRA.
6. E' obbligo della Controparte verificare che le proprie consorziate siano in regola con le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia ai sensi della Legge n. 264/1991 e ss.mm. In caso di revoca o mancato rinnovo dell'Autorizzazione, da parte della Provincia competente, la Controparte procederà, senza indugio, alla sospensione del collegamento telematico per la consultazione dei dati PRA nei confronti delle consorziate non in regola con la predetta Autorizzazione.
7. Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 1), è vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, alle informazioni PRA ottenute tramite il servizio di

consultazione telematica concesso da ACI, anche se a titolo gratuito, di compiere atti di commercio di esse e di utilizzarle per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.

8. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica, su piattaforme "cloud", o registrarle in banche dati, proprie e/o di terzi, per successive rielaborazioni anche attraverso l'uso delle tecnologie, attuali e future, che consentono di effettuare, anche attraverso l'incrocio con altri dati, la profilazione dei soggetti interessati.
9. Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 2), è vietato creare connessioni o collegamenti al Sistema Informativo Centrale dell'ACI per veicolare i dati e le informazioni in esso contenuti su APP, siti o portali WEB, piattaforme cloud od altri strumenti tecnologici ideati per l'utilizzo in rete, gestiti o amministrati dalla Controparte per finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali, divulgative o di qualsiasi altra natura che non siano state espressamente autorizzate dall'ACI.
10. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalla consultazione del SIC è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
11. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta l'immediata risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.**

2. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI su istanza della Controparte stessa, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
3. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, al quale la Controparte è obbligata ad attenersi.
4. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI ogni situazione, circostanza o evento verificatosi dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, rilevante ai fini del possesso dei requisiti di legge che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio da parte di ACI.
5. La violazione dei divieti e degli impegni comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'.**



1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

#### **ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.**

Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1994 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio territoriale del PRA.

L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione dell'hardware, delle periferiche e dei programmi software di base utilizzati, dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dalla Controparte. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dalla Controparte.

Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente Convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può risolvere, sospendere, o limitare la Convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

#### **ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga sopra richiamato dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.**

1. Le spese della Convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico della Controparte stessa.

#### **ARTICOLO 14. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare del trattamento dati personali per i trattamenti dei dati personali presenti nel PRA necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla normativa nazionale dettata dalla legge 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 12 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
7. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo di dieci anni.

8. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati personali presenti nel PRA da essa effettuato.

#### **ARTICOLO 15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.**

1. Ogni comunicazione scritta riguardante la presente Convenzione, dovrà essere inoltrata via PEC.
2. L'ACI invierà le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dalla Controparte e riportato nei dati identificativi della stessa in capo alla presente Convenzione. La Controparte comunicherà tempestivamente all'ACI l'eventuale modifica del proprio indirizzo PEC.
3. La Controparte invierà le comunicazioni inerenti la gestione della presente Convenzione all'indirizzo PEC [unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it](mailto:unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it) . Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC di ACI saranno rilevabili dalla Controparte tramite consultazione della pagina PEC del sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

Data \_\_\_\_\_

Per la Controparte

per l'ACI – Automobile Club d'Italia

F.to digitalmente

F.to digitalmente

#### **APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (durata della Convenzione), 3 (Tipologia dati PRA e connessione al SIC), 4 (Abilitazioni per accesso al SIC), 6 (variazione dei costi ed emolumenti PRA), 7 (modalità di fatturazione e di pagamento), 8 (Utilizzo dei dati - Divieti), 9 (obblighi della Controparte), 10 (riserva di proprietà) 11 (responsabilità), 12 (modifiche e Foro competente), 13 (spese della Convenzione), 14 (titolarità del trattamento dati personali)=====

Data \_\_\_\_\_

Per la Controparte

f.to digitalmente

## **Convenzione accesso dati PRA tramite collegamento telematico**

### *“Soggetti pubblici”*

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Considerato che la Controparte, per finalità correlate ai propri compiti di istituto, ha chiesto di poter consultare, in modalità telematica, i dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia;

Accertato che la Controparte, alla data della stipula della presente Convenzione, possiede i requisiti necessari per ottenere l'accesso alla consultazione dei dati PRA;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

**TRA**

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, CAP 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'Ente;

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato  
Controparte), con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ nella sua funzione di  
\_\_\_\_\_, che dichiara di essere debitamente  
autorizzato alla firma del presente atto,

**Dati per la fatturazione elettronica:**

Codice destinatario per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_  
PEC per la fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

Tra i soggetti suindicati e congiuntamente denominati Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

7. Oggetto della presente Convenzione è l'accesso al Sistema Informativo Centrale (SIC) dell'ACI, nel quale confluiscono i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute.
8. La consultazione dei dati sarà effettuata in modalità telematica previo rilascio delle necessarie abilitazioni da parte di ACI, consistenti nelle credenziali di accesso al sistema informatico che consentiranno di fruire direttamente di tutti i servizi telematici ACI, inclusi nel presente contratto.

9. Il servizio prevede il pagamento dei costi indicati al successivo art. 5.

## **ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO.**

10. Il presente accordo ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione, firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo di entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti.
11. Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione, purché con un preavviso di 30 gg., comunicando la propria volontà esclusivamente a mezzo PEC.
12. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio, a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che comporti l'estinzione automatica della presente Convenzione per il venir meno dei presupposti e dei requisiti originariamente accertati.

## **ARTICOLO 3.TIPOLOGIA DATI PRA E CONNESSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

14. Nel Sistema Informativo centrale dell'ACI (SIC) confluiscono i dati giuridici e tecnici dei veicoli, così come risultano dalla banca dati centrale del PRA. I dati tecnici sono i dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo rilevati all'atto di immatricolazione.
15. La consultazione dei dati, di cui al precedente comma 1, avrà luogo mediante collegamento telematico previo rilascio delle abilitazioni e delle credenziali da parte di ACI.
16. Le spese e i costi riguardanti gli apparati hardware, i software, il collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Controparte.
17. I requisiti tecnici relativi al software, agli apparati hardware e ad ogni altro sistema di connessione, utilizzati dalla Controparte, dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
18. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di ACI. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche disposte da ACI sono integralmente a carico della Controparte.
19. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
20. L'ACI traccia sui propri archivi ogni richiesta della Controparte e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la Controparte acceda al servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, esso assume

anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta. Per garantire la massima tracciabilità della trasmissione, ACI ha previsto che l'utenza possa individuare con un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.

#### **ARTICOLO 4. ABILITAZIONI PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

8. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze utilizzando il modulo "Richiesta abilitazioni per l'accesso alla SIC" fornito da ACI. Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in forma digitale dal Rappresentante della Controparte, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione.
9. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze per l'accesso al SIC dell'ACI esclusivamente per i propri dipendenti.
10. È' obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti utilizzino le utenze di accesso al SIC esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto propri della Controparte. L'accertamento di un uso finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, i dati identificativi di coloro che risultano titolari delle utenze, rilasciate da ACI per effettuare le consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
11. È' obbligo della Controparte informare adeguatamente i propri dipendenti che le abilitazioni, di cui sono titolari, sono strettamente personali e riservate e che, in quanto titolari delle abilitazioni rilasciate, sono tenuti a conservare le utenze di accesso al SIC con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle, a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
12. È' obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti, per i quali la Controparte stessa ha richiesto il rilascio dell'abilitazione all'ACI, adottino tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'utenza rilasciata a loro nome. In ogni caso la Controparte è responsabile per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'utilizzo delle utenze rilasciate da ACI.
13. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione delle utenze di accesso ACI, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza delle utenze, la Controparte dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'ACI che provvederà a disattivare le utenze segnalate. In ogni caso, tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione delle

suddette utenze saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla Controparte, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO ED IMPORTI PRA.**

1. Il servizio prevede il pagamento dei costi e degli emolumenti di seguito indicati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI per l'erogazione dei servizi oggetto dalla presente Convenzione, nonché per le imposte dovute:

- a) Euro 1.128,594 oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
- b) Euro 0,365 oltre IVA, per ogni singola consultazione, sia con esito positivo che negativo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;

#### **ARTICOLO 6. VARIAZIONI DEI COSTI.**

- 6. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni aumento o diminuzione correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di produzione e di gestione, o da innovazioni o modifiche tecnologiche.
- 7. L'ACI si impegna, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione delle variazioni dei costi, indicati nel precedente art. 5, comma 1, lett. a) e b). entro il 30 settembre di ogni anno. Tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 8. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa, entro il termine del 30 novembre, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, per gli effetti previsti dal medesimo comma, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.

#### **ARTICOLO 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

- 2. Se la Convenzione è sottoscritta nel mese di gennaio, il canone è dovuto per intero. Se la Convenzione è sottoscritta nel corso dell'anno, solo per il primo anno e solo per gli utenti che sottoscrivono per la prima volta la presente Convenzione con ACI, il canone è addebitato in base ai ratei mensili calcolati dal mese di sottoscrizione, che è compreso nel calcolo, alla fine dell'anno. Dal secondo anno, il canone è dovuto per intero. In tutti questi casi, il canone sarà addebitato all'atto di emissione della prima fattura utile.
- 2. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato a consuntivo, sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal Sistema



Informativo dell'ACI. La fattura di regola verrà emessa nel mese successivo a quello della fruizione del servizio.

4. La Controparte è obbligata al pagamento dell'intero importo del canone annuo anche in caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.
5. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
6. ACI emetterà le fatture esclusivamente in formato elettronico, mediante il Sistema di Interscambio della piattaforma di Fatturazione Elettronica (c.d. SDI). Qualora l'importo mensile dovuto non raggiunga la soglia di € 50,00, oltre IVA, la fattura sarà emessa in seguito, non appena sarà raggiunta la soglia minima di fatturazione, oppure, in ogni caso, al termine dell'anno solare. Le fatture elettroniche emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 60 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT rispettivamente di seguito indicati: IT81O0100503211000000200004 – BNLIITRR. Sull'ordine di bonifico dovranno essere indicati il numero della fattura ed il tipo di contratto, da specificare nel campo della causale del pagamento, al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. In seguito, anche prima della scadenza del presente contratto, l'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA, in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
7. Qualora la Controparte non provveda al saldo delle fatture entro il termine previsto dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
8. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti della Controparte, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate e di tutte le somme dovute.

#### **ARTICOLO 8. UTILIZZO DEI DATI – DIVIETI.**

12. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per i propri compiti di istituto, dichiarati dalla Controparte all'atto dell'istanza di convenzionamento presentata all'ACI.

13. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, alle informazioni PRA. ottenute tramite il servizio di consultazione telematica concesso da ACI, anche se a titolo gratuito, di compiere atti di commercio di esse e di utilizzarle per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
14. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica, su piattaforme "cloud", o registrarle in banche dati, proprie e/o di terzi, per successive rielaborazioni anche attraverso l'uso delle tecnologie, attuali e future, che consentono di effettuare, anche attraverso l'incrocio con altri dati, la profilazione dei soggetti interessati.
15. È vietato creare connessioni o collegamenti al Sistema Informativo Centrale dell'ACI per veicolare i dati e le informazioni in esso contenuti su APP o siti o portali WEB od altri strumenti tecnologici ideati per l'utilizzo in rete, gestiti o amministrati dalla Controparte per finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali, divulgative o di qualsiasi altra natura che non siano state espressamente autorizzate dall'ACI.
16. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalla consultazione del SIC è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
17. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta l'immediata risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.**

6. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI su istanza della Controparte stessa, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
7. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, al quale la Controparte è obbligata ad attenersi.
8. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI ogni situazione, circostanza o evento verificatosi dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, rilevante ai fini del possesso dei requisiti di legge che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio da parte di ACI.
9. La violazione dei divieti e degli impegni comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## **ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'.**

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

## **ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.**

Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

L'ACI resta, inoltre, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, derivante dalla mancata notifica di contestazioni, accertamenti o comunicazioni per ritardi nella esecuzione delle attività di elaborazione e/o nella consegna degli elaborati, dovuti a inagibilità del sistema di consultazione dei dati PRA, al malfunzionamento delle apparecchiature, a cause di forza maggiore, a fatti comunque non imputabili alla propria organizzazione o ad attività di manutenzione e aggiornamento dei sistemi ACI.

I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1994 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio territoriale del PRA.

L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione dell'hardware, delle periferiche e dei programmi software di base utilizzati, dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dalla Controparte. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dalla Controparte.

Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente Convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può risolvere, sospendere, o limitare la Convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

## **ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga sopra richiamato dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE.**

2. Le spese della Convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico della Controparte stessa.

#### **ARTICOLO 14. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare del trattamento dati personali per i trattamenti dei dati personali presenti nel PRA necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla normativa nazionale dettata dalla legge 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e

organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

6. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 12 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
7. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo di dieci anni.
8. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati personali presenti nel PRA da essa effettuato.

#### **ARTICOLO 15. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.**

4. Ogni comunicazione scritta riguardante la presente Convenzione, dovrà essere inoltrata via PEC.
5. L'ACI invierà le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dalla Controparte e riportato nei dati identificativi della stessa in capo alla presente Convenzione. La Controparte comunicherà tempestivamente all'ACI l'eventuale modifica del proprio indirizzo PEC.
6. La Controparte invierà le comunicazioni inerenti la gestione della presente Convenzione all'indirizzo PEC [unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it](mailto:unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it) . Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC di ACI saranno rilevabili dalla Controparte tramite consultazione della pagina PEC del sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

Per la Controparte

per l'ACI – Automobile Club d'Italia

F.to digitalmente

F.to digitalmente

#### **APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (durata della Convenzione), 3 (Tipologia dati PRA e connessione al SIC), 4 (Abilitazioni per accesso al SIC), 6 (variazione dei costi ed emolumenti PRA), 7 (modalità di fatturazione e di pagamento), 8 (Utilizzo dei dati - Divieti), 9 (obblighi della Controparte), 11 (responsabilità), 12

(modifiche e Foro competente), 13 (spese della Convenzione), 14 (titolarità del trattamento dati personali)=====

Per la Controparte

f.to digitalmente

## **Convenzione accesso dati PRA tramite collegamento telematico**

### *“Soggetti Privati”*

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Considerato che la Controparte, per finalità correlate ai propri compiti di istituto, ha chiesto di poter consultare, in modalità telematica, i dati contenuti nell'archivio magnetico centrale del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall'Automobile Club d'Italia;

Accertato che la Controparte, alla data della stipula della presente Convenzione, possiede i requisiti necessari per ottenere l'accesso alla consultazione dei dati PRA;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

**TRA**

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, CAP 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'Ente;

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato  
Controparte), con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_,  
rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_ nella sua funzione di  
\_\_\_\_\_, che dichiara di essere debitamente  
autorizzato alla firma del presente atto,

**Dati per la fatturazione elettronica:**

Codice destinatario per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_  
PEC per la fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

Tra i soggetti suindicati e congiuntamente denominati Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

10. Oggetto della presente Convenzione è l'accesso al Sistema Informativo Centrale (SIC) dell'ACI, nel quale confluiscono i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per consultare, esclusivamente per i propri compiti d'istituto, le informazioni in esso contenute.
11. La consultazione dei dati sarà effettuata in modalità telematica previo rilascio delle necessarie abilitazioni da parte di ACI, consistenti nelle credenziali di accesso al sistema informatico che consentiranno di fruire direttamente di tutti i servizi telematici ACI, inclusi nel presente contratto;



12. Il servizio prevede il pagamento dei costi indicati al successivo art. 5.

## **ARTICOLO 2. DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO.**

13. Il presente accordo ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione, firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo di entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti.
14. Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione, con un preavviso di 30 gg., comunicando la propria volontà esclusivamente a mezzo PEC.
15. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio, a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che comporti l'estinzione automatica della presente Convenzione per il venir meno dei presupposti e dei requisiti originariamente accertati.

## **ARTICOLO 3.TIPOLOGIA DATI PRA E CONNESSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

21. Nel Sistema Informativo centrale dell'ACI (SIC) confluiscono i dati giuridici e tecnici dei veicoli, così come risultano dalla banca dati centrale del PRA. I dati tecnici sono i dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo rilevati all'atto di immatricolazione.
22. La consultazione dei dati, di cui al precedente comma 1, avrà luogo mediante collegamento telematico previo rilascio delle abilitazioni e delle credenziali da parte di ACI.
23. Le spese e i costi riguardanti gli apparati hardware, i software, il collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Controparte.
24. I requisiti tecnici relativi al software, agli apparati hardware e ad ogni altro sistema di connessione, utilizzati dalla Controparte, dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
25. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di ACI. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche disposte da ACI sono integralmente a carico della Controparte.
26. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte.
27. L'ACI traccia sui propri archivi ogni richiesta della Controparte e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la Controparte acceda al servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, esso assume

anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta. Per garantire la massima tracciabilità della trasmissione, ACI ha previsto che l'utenza possa individuare con un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.

#### **ARTICOLO 4. ABILITAZIONI PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

14. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze utilizzando il modulo "Richiesta abilitazioni per l'accesso alla SIC" fornito da ACI. Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in forma digitale dal Rappresentante della Controparte, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione.
15. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze per l'accesso al SIC dell'ACI esclusivamente per i propri dipendenti.
16. È obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti utilizzino le utenze di accesso al SIC esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto propri della Controparte. L'accertamento di un uso finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, i dati identificativi di coloro che risultano titolari delle utenze, rilasciate da ACI per effettuare le consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.
17. È obbligo della Controparte informare adeguatamente i propri dipendenti che le abilitazioni, di cui sono titolari, sono strettamente personali e riservate e che, in quanto titolari delle abilitazioni rilasciate, sono tenuti a conservare le utenze di accesso al SIC con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle, a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
18. È obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti, per i quali la Controparte stessa ha richiesto il rilascio dell'abilitazione all'ACI, adottino tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'utenza rilasciata a loro nome. In ogni caso la Controparte è responsabile per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'utilizzo delle utenze rilasciate da ACI.
19. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione delle utenze di accesso ACI, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza delle utenze, la Controparte dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'ACI che provvederà a disattivare le utenze segnalate. In ogni caso, tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione delle

suddette utenze saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla Controparte, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 5. COSTI DEL SERVIZIO ED EMOLUMENTI PRA.**

1. Il servizio prevede il pagamento dei costi e degli emolumenti di seguito indicati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI per l'erogazione dei servizi oggetto dalla presente Convenzione, nonché per le imposte dovute:

- a) Euro 1.128,594 oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
- b) Euro 6,00 fuori campo IVA, così come previsto dal D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ogni Visura PRA con esito positivo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
- c) Euro 0,365 oltre IVA, per ogni singola consultazione, sia con esito positivo che negativo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI.

#### **ARTICOLO 6. VARIAZIONI DEI COSTI ED EMOLUMENTI PRA.**

- 9. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni aumento o diminuzione correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di produzione e di gestione, o da innovazioni o modifiche tecnologiche.
- 10. L'ACI si impegna, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione delle variazioni dei costi, indicati nel precedente art. 5, comma 1, lett. a) e c). entro il 30 settembre di ogni anno. Tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 11. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa, entro il termine del 30 novembre, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, per gli effetti previsti dal medesimo comma, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.
- 12. Per quanto concerne la variazione dell'emolumento indicato alla lettera b) comma 1, dell'art. 5, ci si atterrà alle disposizioni normative ed alle modifiche tariffarie che interverranno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, in relazione agli importi da corrispondere al PRA in materia di visure. La modifica dell'emolumento PRA di cui alla lettera b) dell'art. 5 decorre dal giorno di entrata in vigore del Decreto Ministeriale.

13. Per le variazioni dell'importo indicato alla lettera b) comma 1 dell'art. 5, che saranno comunicate da ACI tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'accettazione è automatica. È comunque ammessa, in questo caso, la facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, previa comunicazione trasmessa all'ACI via PEC.

#### **ARTICOLO 7. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

3. Se la Convenzione è sottoscritta nel mese di gennaio, il canone è dovuto per intero. Se la Convenzione è sottoscritta nel corso dell'anno, solo per il primo anno e solo per gli utenti che sottoscrivono per la prima volta la presente Convenzione con ACI, il canone è addebitato in base ai ratei mensili calcolati dal mese di sottoscrizione, che è compreso nel calcolo, alla fine dell'anno. Dal secondo anno, il canone è dovuto per intero. In tutti questi casi, il canone sarà addebitato all'atto di emissione della prima fattura utile.
2. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato a consuntivo, sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal Sistema Informativo dell'ACI. La fattura di regola verrà emessa nel mese successivo a quello della fruizione del servizio.
4. La Controparte è obbligata al pagamento dell'intero importo del canone annuo anche in caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.
5. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
6. ACI emetterà le fatture esclusivamente in formato elettronico, mediante il Sistema di Interscambio della piattaforma di Fatturazione Elettronica (c.d. SDI). Qualora l'importo mensile dovuto non raggiunga la soglia di € 50,00, oltre IVA, la fattura sarà emessa in seguito, non appena sarà raggiunta la soglia minima di fatturazione, oppure, in ogni caso, al termine dell'anno solare. Le fatture elettroniche emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 60 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT rispettivamente di seguito indicati: IT81O0100503211000000200004 – BNLIITRR. Sull'ordine di bonifico dovranno essere indicati il numero della fattura ed il tipo di contratto, da specificare nel campo della causale del pagamento, al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. In seguito, anche prima della scadenza del presente contratto, l'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA, in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà

cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.

7. Qualora la Controparte non provveda al saldo delle fatture entro il termine previsto dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
8. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti della Controparte, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate e di tutte le somme dovute.

#### **ARTICOLO 8. UTILIZZO DEI DATI – DIVIETI.**

18. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per i propri compiti di istituto, dichiarati dalla Controparte all'atto dell'istanza di convenzionamento presentata all'ACI.
19. E' vietato consentire a terzi di accedere, in qualunque forma e modo, alle informazioni PRA ottenute tramite il servizio di consultazione telematica concesso da ACI, anche se a titolo gratuito, di compiere atti di commercio di esse e di utilizzarle per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
20. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica, su piattaforme "cloud", o registrarle in banche dati, proprie e/o di terzi, per successive rielaborazioni anche attraverso l'uso delle tecnologie, attuali e future, che consentono di effettuare, anche attraverso l'incrocio con altri dati, la profilazione dei soggetti interessati.
21. È vietato creare connessioni o collegamenti al Sistema Informativo Centrale dell'ACI per veicolare i dati e le informazioni in esso contenuti su APP o siti o portali WEB od altri strumenti tecnologici ideati per l'utilizzo in rete, gestiti o amministrati dalla Controparte per finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali, divulgative o di qualsiasi altra natura che non siano state espressamente autorizzate dall'ACI.
22. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalla consultazione del SIC è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
23. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta l'immediata risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## **ARTICOLO 9. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.**

10. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI su istanza della Controparte stessa, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
11. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, al quale la Controparte è obbligata ad attenersi.
12. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI ogni situazione, circostanza o evento verificatosi dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, rilevante ai fini del possesso dei requisiti di legge che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio da parte di ACI.
13. La violazione dei divieti e degli impegni comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

## **ARTICOLO 10. RISERVA DI PROPRIETA'**

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

## **ARTICOLO 11. RESPONSABILITA'.**

Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1994 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio territoriale del PRA.

L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione dell'hardware, delle periferiche e dei programmi software di base utilizzati, dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dalla Controparte. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete

di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dalla Controparte.

Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente Convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può risolvere, sospendere, o limitare la Convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

#### **ARTICOLO 12. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga sopra richiamato dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.
2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 13. SPESE DELLA CONVENZIONE**

3. Le spese della Convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico della Controparte stessa.

#### **ARTICOLO 14. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare del trattamento dati personali per i trattamenti dei dati personali presenti nel PRA necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla normativa nazionale dettata dalla legge 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte

esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 12 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
7. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo di dieci anni.
6. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati personali presenti nel PRA da essa effettuato.

#### **ARTICOLO 16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI**

7. Ogni comunicazione scritta riguardante la presente Convenzione, dovrà essere inoltrata via PEC
8. L'ACI invierà le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dalla Controparte e riportato nei dati identificativi della stessa in capo alla presente Convenzione. La Controparte comunicherà tempestivamente all'ACI l'eventuale modifica del proprio indirizzo PEC.
9. La Controparte invierà le comunicazioni inerenti la gestione della presente Convenzione all'indirizzo PEC [unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it](mailto:unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it) . Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC di ACI saranno rilevabili dalla Controparte tramite consultazione della pagina PEC del sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

Per la Controparte

F.to digitalmente

per l'ACI – Automobile Club d'Italia

F.to digitalmente



## **APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (durata della Convenzione), 3 (Tipologia dati PRA e connessione al SIC), 4 (Abilitazioni per accesso al SIC), 6 (variazione dei costi ed emolumenti PRA), 7 (modalità di fatturazione e di pagamento), 8 (Utilizzo dei dati - Divieti), 9 (obblighi della Controparte), 10 (riserva proprietà) 11 (responsabilità), 12 (modifiche e Foro competente), 13 (spese della Convenzione), 14 (titolarità del trattamento dati personali)=====

Per la Controparte

f.to digitalmente

## **Convenzione accesso dati PRA tramite collegamento telematico**

### *“Soggetti privati – Società di servizi con procura speciale”*

Visto il R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le Sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 recante disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436;

Visto l'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187 concernente, fra l'altro, l'automazione degli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che stabilisce che presso l'ACI è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico-giuridico relative ai veicoli;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze del 2 ottobre 1992 n. 514, di attuazione dell'art. 7 della L. 9 luglio 1990 n. 187, che disciplina, fra l'altro, l'elaborazione e la fornitura dei dati e delle statistiche da parte del Sistema Informativo Centrale dell'ACI;

Visto l'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Regolamento per l'accesso al Sistema Informativo Centrale dell'ACI ai sensi della L. 9 luglio 1990 n. 187 approvato dagli organi competenti dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Considerato che la Controparte dichiara di aver fatto istanza di accesso, in nome e per conto dei propri associati, per ottenere il collegamento in web service al Sistema Informativo Centrale dell'ACI e consentire al proprio bacino di associati di consultare i dati PRA tramite il proprio sito web;

Accertato che la Controparte, alla data della stipula della presente Convenzione, possiede i requisiti necessari per ottenere l'accesso alla consultazione dei dati PRA;

Considerato che la Controparte dichiara che i suoi associati, che richiedono l'accesso al SIC per il tramite della Controparte stessa, posseggono i requisiti previsti per la consultazione dei dati PRA;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione,

**TRA**

l'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato ACI) Codice Fiscale n° 00493410583, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, CAP 00185, nella persona del Dott. Michele Mangano, Dirigente dell'Ufficio Servizi alle PP.AA. e al Mercato Automotive, autorizzato alla firma del presente atto su delega del Segretario Generale dell'Ente;

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominato Controparte), con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_, rappresentata dal Signor \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ nella sua funzione di \_\_\_\_\_, che dichiara di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

**E**

\_\_\_\_\_ (di seguito denominata Società di servizi o Società procuratrice) con sede legale in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_,

rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_  
CF \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ nella sua funzione di  
\_\_\_\_\_, che conferma di essere debitamente autorizzato alla  
firma del presente atto,

**Dati per la fatturazione elettronica:**

Codice destinatario per fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

PEC per la fatturazione elettronica \_\_\_\_\_

Tra i soggetti suindicati e congiuntamente denominati Parti, si conviene e si stipula quanto segue.

**ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE.**

13. Oggetto della presente Convenzione è l'accesso al Sistema Informativo Centrale (SIC) dell'ACI, nel quale confluiscono i dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), per consultare, esclusivamente per i compiti d'istituto propri della Controparte e dei suoi associati, le informazioni in esso contenute.
14. La consultazione dei dati sarà effettuata in modalità telematica previo rilascio delle necessarie abilitazioni da parte di ACI a favore della Controparte, consistenti nelle credenziali di accesso al sistema informatico che consentiranno di fruire direttamente di tutti i servizi telematici ACI, inclusi nel presente contratto; la Controparte, a sua volta, provvederà a rilasciare le abilitazioni per l'accesso ai propri associati.
15. La Controparte si impegna a consentire l'accesso alla consultazione dei dati PRA esclusivamente ai soggetti che risultano essere suoi associati regolarmente iscritti. La Controparte, si impegna a comunicare all'ACI, prima dalla sottoscrizione del presente accordo, l'elenco completo dei propri associati che utilizzeranno il servizio di consultazione dei dati PRA. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI, entro 30 gg. dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni dell'elenco degli iscritti originario.
16. Il servizio prevede il pagamento dei costi indicati al successivo art. 5.

**ARTICOLO 2. DELEGA.**

2. La Controparte ha nominato e conferito procura speciale al Rappresentante Legale di una Società di servizi affinché in suo nome, vece e conto attui le disposizioni previste dalla presente Convenzione.

3. Fermi restando gli obblighi scaturenti dal presente accordo, alla luce del mandato conferito tramite procura speciale notarile, tutte le clausole della presente Convenzione, facenti riferimento alla Controparte, dovranno intendersi riferite integralmente alla società di servizi alla quale è stata conferita la procura speciale.
4. La società procuratrice, ai sensi dell'art. 1180 del c.c., si impegna ad adempiere alle obbligazioni pecuniarie che scaturiranno dal collegamento alla banca dati PRA. da parte degli associati della Controparte.
5. La procura speciale conferita dalla Controparte al Rappresentante Legale della società di servizi, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
6. La Controparte, in ogni caso, resta responsabile in solido con la Società procuratrice per l'adempimento delle prestazioni previste dalla presente Convenzione e, in particolare, per la corresponsione dei corrispettivi per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 6.

### **ARTICOLO 3. DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI RECESSO.**

16. Il presente accordo ha durata di nove anni e decorre dalla data di ricezione della Convenzione, firmata dalla Controparte, attestata dal protocollo di entrata dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti.
1. Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione, purchè con un preavviso di 30 gg., comunicando la propria volontà esclusivamente a mezzo PEC.
17. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare senza indugio, a mezzo PEC, ogni variazione di fatto e di diritto che comporti l'estinzione automatica della presente Convenzione per il venir meno dei presupposti e dei requisiti originariamente accertati.

### **ARTICOLO 4. TIPOLOGIA DATI PRA E CONNESSIONE AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

28. Nel Sistema Informativo centrale dell'ACI (SIC) confluiscono i dati giuridici e tecnici dei veicoli, così come risultano dalla banca dati centrale del PRA. I dati tecnici sono i dati di identificazione e le caratteristiche tecniche e fiscali del veicolo rilevati all'atto di immatricolazione.
29. La consultazione dei dati, di cui al precedente comma 1, avrà luogo mediante collegamento telematico previo rilascio delle abilitazioni e delle credenziali da parte di ACI a favore della Controparte.
30. La Controparte, a sua volta, provvederà, sotto la sua totale responsabilità, ad abilitare i suoi associati ad accedere al Portale o sito web gestito e mantenuto dalla Controparte stessa per erogare i propri servizi ai propri associati.

31. Le spese e i costi riguardanti gli apparati hardware, i software, il collegamento con il Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché quelle per l'utilizzazione delle linee di telecomunicazione (TLC) sono integralmente a carico della Controparte.
32. I requisiti tecnici relativi al software, agli apparati hardware e ad ogni altro sistema di connessione, utilizzati dalla Controparte, dovranno essere rispondenti alle specifiche definite dai servizi tecnici dell'ACI cui compete l'esclusivo giudizio di compatibilità.
33. I suddetti requisiti sono suscettibili di eventuali modifiche da parte di ACI. Gli eventuali costi di adeguamento dei requisiti tecnici del software e degli apparati hardware alle modifiche disposte da ACI sono integralmente a carico della Controparte.
34. L'eventuale interruzione del servizio per ragioni tecnico-organizzative, per fatti indipendenti dal controllo dell'ACI o per attività pianificate di manutenzione non dà diritto ad alcun risarcimento da parte di ACI nei confronti della Controparte né dei suoi associati.
35. L'ACI traccia sui propri archivi ogni richiesta della Controparte e il corrispondente esito corredato dal contenuto della risposta. Nei casi in cui la Controparte acceda al servizio per conto di un proprio bacino di utenti, attraverso un'unica utenza di accesso, esso assume anche la responsabilità dei parametri utilizzati per la richiesta. Per garantire la massima tracciabilità della trasmissione, ACI ha previsto che l'utenza possa individuare con un identificativo univoco la persona che fisicamente sta richiedendo il servizio di visura.

#### **ARTICOLO 5. ABILITAZIONI PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE (SIC).**

20. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze utilizzando il modulo "Richiesta abilitazioni per l'accesso alla SIC" fornito da ACI. Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in forma digitale dal Rappresentante della Controparte, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione.
21. La Controparte si impegna a richiedere il rilascio delle utenze e delle credenziali per l'accesso al SIC dell'ACI esclusivamente per i propri dipendenti.
22. È obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti utilizzino le utenze di accesso al SIC esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto propri della Controparte. L'accertamento di un uso finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a conseguenze civili e penali. In tale caso, per dare corso ad eventuali indagini, anche interne, volte a rilevare la sussistenza di eventuali ipotesi di reato e responsabilità civili, i dati identificativi di coloro che risultano titolari delle utenze, rilasciate da ACI per effettuare le consultazioni della banca-dati PRA, potranno essere comunicati all'Autorità giudiziaria e/o alle Forze di Polizia Giudiziaria.

23. È obbligo della Controparte informare adeguatamente i propri dipendenti e i propri associati che le abilitazioni, di cui sono titolari, sono strettamente personali e riservate e che, in quanto titolari delle abilitazioni rilasciate, sono tenuti a conservare le utenze di accesso al SIC con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle, a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
24. È obbligo della Controparte controllare che i propri dipendenti e i propri associati adottino tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'utenza rilasciata a loro nome. In ogni caso la Controparte è responsabile per i danni arrecati dai propri dipendenti e dai propri associati nell'utilizzo delle utenze rilasciate da ACI.
25. In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione delle utenze di accesso ACI, e comunque in ogni ipotesi di sospetta perdita della riservatezza delle utenze, la Controparte dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'ACI che provvederà a disattivare le utenze segnalate. In ogni caso, tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione delle suddette utenze ed anche con quelle rilasciate agli associati della Controparte saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla Controparte, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare, nelle sedi opportune, ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 6. COSTI DEL SERVIZIO ED EMOLUMENTI PRA.**

1. Il servizio prevede il pagamento dei costi e degli emolumenti di seguito indicati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI per l'erogazione del Servizio oggetto dalla presente Convenzione:

- a) Euro 1.128,594 oltre IVA, a titolo di canone annuale di abbonamento;
- b) Euro 6,00 fuori campo IVA, così come previsto dal D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ogni Visura PRA con esito positivo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
- c) Euro 0,365 oltre IVA, per ogni singola consultazione, sia con esito positivo che negativo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;

#### **ARTICOLO 7. VARIAZIONI DEI COSTI ED EMOLUMENTI PRA.**

14. L'ACI si riserva la facoltà di apportare variazioni aumento o diminuzione correlate a modifiche significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di produzione e di gestione, o da innovazioni o modifiche tecnologiche.
15. L'ACI si impegna, tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, a dare comunicazione delle variazioni dei costi, indicati nel precedente art. 6, comma 1, lett. a) e c). entro il 30 settembre di ogni anno. Tale modifica entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
16. In mancanza di contraria manifestazione di volontà, che dovrà essere espressa, entro il termine del 30 novembre, nella forma e con le modalità di cui all'art. 2 comma 2, per gli effetti previsti dal medesimo comma, la variazione dei costi di cui al comma precedente si intenderà tacitamente approvata dalla Controparte.
17. Per quanto concerne la variazione dell'emolumento indicato alla lettera b) comma 1, dell'art. 6, ci si atterrà alle disposizioni normative ed alle modifiche tariffarie che interverranno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, in relazione agli importi da corrispondere al PRA in materia di visure. La modifica dell'emolumento PRA di cui alla lettera b) dell'art. 5 decorre dal giorno di entrata in vigore del Decreto Ministeriale.
18. Per le variazioni dell'importo indicato alla lettera b) comma 1 dell'art. 6, che saranno comunicate da ACI tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'accettazione è automatica. È comunque ammessa, in questo caso, la facoltà di recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, previa comunicazione trasmessa all'ACI via PEC.

#### **ARTICOLO 8. MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.**

4. Se la Convenzione è sottoscritta nel mese di gennaio, il canone è dovuto per intero. Se la Convenzione è sottoscritta nel corso dell'anno, solo per il primo anno e solo per gli utenti che sottoscrivono per la prima volta la presente Convenzione con ACI, il canone è addebitato in base ai ratei mensili calcolati dal mese di sottoscrizione, che è compreso nel calcolo, alla fine dell'anno. Dal secondo anno, il canone è dovuto per intero. In tutti questi casi, il canone sarà addebitato all'atto di emissione della prima fattura utile.
2. L'ammontare degli importi mensilmente dovuti sarà fatturato a consuntivo sulla base del numero di transazioni effettuate mensilmente e contabilizzate automaticamente dal Sistema Informativo dell'ACI. La fattura di regola verrà emessa nel mese successivo a quello della fruizione del servizio.
4. La Controparte è obbligata al pagamento dell'intero importo del canone annuo anche in caso di disdetta o recesso intervenuto nel corso dell'anno per volontà di una delle Parti e nessun rimborso sarà dovuto da ACI in caso di recesso o di disdetta anticipata.



5. La corresponsione del canone annuo è dovuta anche nel caso di mancato collegamento determinato dalla mancata installazione o dal malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di telecomunicazione (TLC).
6. ACI emetterà le fatture esclusivamente in formato elettronico, mediante il Sistema di Interscambio della piattaforma di Fatturazione Elettronica (c.d. SDI). Qualora l'importo mensile dovuto non raggiunga la soglia di € 50,00, oltre IVA, la fattura sarà emessa in seguito, non appena sarà raggiunta la soglia minima di fatturazione, oppure, in ogni caso, al termine dell'anno solare. Le fatture elettroniche emesse dall'ACI dovranno essere saldate, entro 60 giorni dalla data della loro emissione, mediante bonifico bancario sul conto corrente ACI intrattenuto presso la BNL e corrispondente ai codici IBAN/SWIFT rispettivamente di seguito indicati: IT81O0100503211000000200004 – BNLIITRR. Sull'ordine di bonifico dovranno essere indicati il numero della fattura ed il tipo di contratto, da specificare nel campo della causale del pagamento, al fine di consentire all'ACI il tempestivo riscontro dei pagamenti effettuati dalla Controparte. In seguito, anche prima della scadenza del presente contratto, l'ACI, in applicazione della normativa vigente, adotterà il sistema di pagamento PagoPA, in sostituzione di quello sopra menzionato. Sarà cura dell'ACI comunicare alla Controparte la data dalla quale dovrà essere utilizzato tale sistema.
7. Qualora la Controparte non provveda al saldo delle fatture entro il termine previsto dal precedente comma 6), l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni.
8. In caso di insolvenza, relativamente anche al pagamento di una sola fattura, l'ACI ha la facoltà, senza obbligo di preavviso nei confronti della Controparte, di sospendere il servizio e di riattivarlo solo dopo l'avvenuto pagamento di tutte le fatture non saldate e di tutte le somme dovute.

#### **ARTICOLO 9. UTILIZZO DEI DATI – DIVIETI.**

24. E' consentito di utilizzare le informazioni esclusivamente per i compiti di istituto, dichiarati dalla Controparte, per sé e per i suoi associati, all'atto dell'istanza di convenzionamento presentata all'ACI.
25. La Controparte è autorizzata ad attivare il collegamento in web service tra il SIC di ACI e il proprio Sito web appositamente dedicato all'erogazione dei propri servizi a favore dei suoi associati. Il collegamento in web service può essere richiesto ed attivato per un solo Portale o Sito web.

26. E' vietato consentire a terzi, non facenti Parti del bacino di associati della Controparte, di accedere, in qualunque forma e modo, alle informazioni PRA ottenute tramite il servizio di consultazione telematica concesso da ACI, anche se a titolo gratuito, di compiere atti di commercio di esse e di utilizzarle per svolgere attività di marketing diretto o indiretto.
27. E' fatto divieto di riprodurre le informazioni ottenute, anche parzialmente, su supporti adatti alla elaborazione elettronica, su piattaforme "cloud", o registrarle in banche dati, proprie e/o di terzi, per successive rielaborazioni anche attraverso l'uso delle tecnologie, attuali e future, che consentono di effettuare, anche attraverso l'incrocio con altri dati, la profilazione dei soggetti interessati.
28. Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 2), è vietato creare connessioni o collegamenti al Sistema Informativo Centrale dell'ACI per veicolare i dati e le informazioni in esso contenuti su APP o siti o portali WEB od altri strumenti tecnologici ideati per l'utilizzo in rete, gestiti o amministrati dalla Controparte per finalità commerciali, pubblicitarie, promozionali, divulgative o di qualsiasi altra natura che non siano state espressamente autorizzate dall'ACI.
29. La riproduzione in testi e riviste di dati desunti dalla consultazione del SIC è consentita solo su espressa autorizzazione del Segretario Generale dell'ACI, o di Dirigente ACI da questi delegato, e deve contenere indicazioni della provenienza dal Sistema Informativo Centrale dell'ACI, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.
30. La violazione dei divieti e degli impegni di cui ai commi precedenti comporta l'immediata risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'Ente di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 10. OBBLIGHI DELLA CONTROPARTE.**

14. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire il corretto utilizzo delle abilitazioni, rilasciate da ACI su istanza della Controparte stessa, per consentire l'accesso al proprio Sistema Informativo centrale.
15. È obbligo della Controparte adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali degli interessati così come stabilito dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, al quale la Controparte è obbligata ad attenersi.
16. La Controparte si impegna a comunicare all'ACI ogni situazione, circostanza o evento verificatosi dopo la sottoscrizione della presente Convenzione, rilevante ai fini del possesso dei requisiti di legge che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di accesso al servizio da parte di ACI.

17. La violazione dei divieti e degli impegni comporta la risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto dell'ACI di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione di tutela.

#### **ARTICOLO 11. RISERVA DI PROPRIETA'.**

1. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.

#### **ARTICOLO 12. RESPONSABILITA'.**

Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

I dati anagrafici relativi agli intestatari di veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.1994 potranno risultare privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita dell'intestatario del veicolo, qualora detto veicolo, successivamente a tale data, non sia stato oggetto di alcuna formalità espletata presso un Ufficio territoriale del PRA.

L'ACI resta sollevato da ogni responsabilità per il malfunzionamento delle apparecchiature e delle linee di TLC.

Qualsiasi richiesta o reclamo relativo al funzionamento o alla manutenzione dell'hardware, delle periferiche e dei programmi software di base utilizzati, dovrà essere rivolto alla società fornitrice scelta dalla Controparte. Parimenti, qualsiasi richiesta o reclamo relativo alla rete di trasmissione dei dati dovrà essere rivolto alla società concessionaria del servizio scelta dalla Controparte.

Oltre alle cause di cessazione del servizio, previste dalla presente Convenzione, il Segretario Generale dell'ACI o altro Dirigente ACI delegato, può risolvere, sospendere, o limitare la Convenzione per motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi violazioni degli obblighi assunti dalla Controparte.

#### **ARTICOLO 13. MODIFICHE E FORO COMPETENTE.**

1. Ogni modifica o deroga alla presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto preventivamente concordato fra le Parti e da queste sottoscritto. La trasmissione dell'atto di modifica o deroga sopra richiamato dovrà essere inviato esclusivamente via PEC ed avrà efficacia dalla data di sottoscrizione digitale dell'ultima Parte firmataria.

2. Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere nella esecuzione della presente Convenzione è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

#### **ARTICOLO 14. SPESE DELLA CONVENZIONE.**

4. Le spese della Convenzione, comprese quelle per l'eventuale registrazione richiesta dalla Controparte, sono a carico della Controparte stessa.

#### **ARTICOLO 15. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
5. La Controparte è Titolare del trattamento dati personali per i trattamenti dei dati personali presenti nel PRA necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
6. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla normativa nazionale dettata dalla legge 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
7. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
8. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
9. La Controparte, in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati per tutti i trattamenti di dati personali e identificativi estrapolati dalla Banca dati PRA per le finalità connesse allo

svolgimento delle proprie funzioni, si obbliga a conferire l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati alla società di servizi, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016.

10. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 12 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
11. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo di dieci anni.
12. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati personali presenti nel PRA da essa effettuato.

#### **ARTICOLO 17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.**

10. Ogni comunicazione scritta riguardante la presente Convenzione, dovrà essere inoltrata via PEC
11. L'ACI invierà le proprie comunicazioni all'indirizzo PEC indicato dalla Controparte e riportato nei dati identificativi della stessa in capo alla presente Convenzione. La Controparte comunicherà tempestivamente all'ACI l'eventuale modifica del proprio indirizzo PEC;
12. La Controparte invierà le comunicazioni inerenti la gestione della presente Convenzione all'indirizzo PEC [unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it](mailto:unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it) . Eventuali variazioni dell'indirizzo PEC di ACI saranno rilevabili dalla Controparte tramite consultazione della pagina PEC del sito [www.aci.it](http://www.aci.it).

Per la Controparte

Per la Società Procuratrice

F.to digitalmente

F.to digitalmente

per l'ACI – Automobile Club d'Italia

F.to digitalmente

#### **APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., si approvano specificatamente i seguenti articoli:

2 (delega) 3 (durata della Convenzione), 4 (Tipologia dati PRA e connessione al SIC), 5 (Abilitazioni per accesso al SIC), 7 (variazione dei costi ed emolumenti PRA), 8 (modalità di fatturazione e di pagamento), 9 (Utilizzo dei dati - Divieti), 10 (obblighi della Controparte), 11 (riserva di proprietà) 12 (responsabilità), 13 (modifiche e Foro competente), 14 (spese della Convenzione), 15 (titolarità del trattamento dati personali) =====

Per la Controparte

F.to digitalmente

Per la Società Procuratrice

F.to digitalmente

## **RICHIESTA DI ACCESSO ALLA BANCA DATI PRA TRAMITE IL PORTALE DEI SERVIZI ACI**

### ***“Contratto Delegazioni”***

Il presente contratto per adesione disciplina la fornitura del servizio Visure e Estratti Cronologici PRA al contraente autorizzato, ai sensi della legge 264/91, a svolgere adempimenti relativi alla circolazione dei veicoli a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

#### **DATI DEL CONTRAENTE (di seguito denominato Controparte)**

Cognome/Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

PARTITA IVA \_\_\_\_\_ CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

CODICE DESTINATARIO \_\_\_\_\_ per fatturazione elettronica

Rappresentato da (cognome e nome) \_\_\_\_\_

nella qualità di (titolare o legale rappresentante) \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

codice fiscale del Rappresentante \_\_\_\_\_

#### **CONDIZIONI DI FORNITURA**

##### **ART.1 – SERVIZI.**

18.L'ACI consente l'accesso alla Banca dati PRA, al fine di permettere l'effettuazione delle visure e degli estratti cronologici, alle delegazioni che utilizzano l'infrastruttura "Portale dei Servizi ACI" e che sottoscrivano le presenti condizioni di abbonamento.

19.Il presente contratto è finalizzato unicamente a regolare il rapporto di somministrazione visure PRA e estratti cronologici PRA erogato tramite "Portale dei Servizi ACI".

##### **ART.2 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.**

Il servizio di accesso alla banca dati di cui all'art.1 sarà disponibile previa sottoscrizione delle condizioni sotto riportate.

Il servizio verrà attivato dal centro e sarà fruibile tramite l'utilizzo delle credenziali personali di accesso al Portale, che consentiranno di fruire direttamente di tutti i servizi ACI inclusi nel presente contratto.

##### **ART. 3 - COSTI DEL SERVIZIO ED EMOLUMENTI PRA.**

36.Il servizio prevede il pagamento dei costi e degli emolumenti di seguito indicati, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1:

- a) Euro 6,00 fuori campo IVA, così come previsto dal D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ogni Visura PRA con esito positivo, effettuata con qualsiasi modalità di consultazione e di elaborazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
- b) Euro 9,00 fuori campo IVA, così come previsto dal D.M. del 21/3/2013 pubblicato sulla G.U. n. 74 del 28/03/2013, per ogni Estratto Cronologico emesso con qualsiasi modalità di consultazione e di elaborazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI;
- c) Euro 16,00 a titolo di imposta di bollo per ogni Estratto Cronologico emesso;

- d) Euro 0,365 oltre IVA, per ogni singola consultazione effettuata con qualsiasi modalità di consultazione prevista dalle procedure messe a disposizione da ACI.
2. Il rimborso del costo sostenuto per l'accesso informatico si intende riferito ad ogni consultazione effettuata, anche nel caso di esito negativo della stessa.
  3. Il costo per l'accesso informatico è soggetto a revisione annuale in relazione a variazioni significative dei costi dipendenti da particolari oscillazioni degli oneri di produzione e di gestione, o da innovazioni o modifiche tecnologiche; tale modifica dei costi sarà tempestivamente comunicata dall'ACI attraverso messaggi di posta elettronica e avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione stessa.
  4. L'ammontare degli importi dovuti mensilmente dal cliente sarà fatturato a consuntivo, sulla base del numero delle consultazioni effettuate nel corso del mese di riferimento, che di regola è il mese precedente a quello in cui viene emessa la fattura.
  5. Qualora l'importo mensile dovuto dal cliente non raggiunga la soglia di € 50,00, oltre IVA, la fattura sarà emessa nel mese (o nei mesi) successivo (successivi), purché raggiunga tale importo, oppure, in ogni caso, al termine dell'anno solare.
  6. Gli importi fatturati dovranno essere versati ad ACI esclusivamente mediante flussi preautorizzati di addebito in conto di tipo SDD, con tipologia no consumer e clausola salvo buon fine, mediante i quali gli importi dovuti saranno addebitati direttamente sul conto indicato dal cliente (bancario o postale) entro 30 giorni dalla emissione della fattura.
  7. ACI invierà la fattura per il servizio "Visure e Estratti Cronologici PRA" esclusivamente attraverso strumenti elettronici utilizzando il Sistema di Interscambio della piattaforma di Fatturazione Elettronica (c.d. SDI) mentre, attraverso il servizio di "Fatturazione Web", previa adesione del Cliente su "Portale dei Servizi ACI", saranno rese visibili al cliente le copie dei suddetti documenti, non aventi valore di fattura ma di sola "nota di cortesia", al solo fine di consentire al cliente di venire a conoscenza dell'avvenuta fatturazione attraverso più strumenti;
  8. Nel caso di mancato buon fine degli addebiti SDD relativi alle fatture emesse per il servizio "Visure e Estratti Cronologici PRA", di cui al comma 6 del presente articolo, il pagamento delle somme inavase dovrà avvenire entro le 48 ore dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'insoluto.
  9. Nel caso di mancato pagamento degli importi fatturati per il servizio "Visure e Estratti Cronologici PRA", secondo le modalità riportate nel comma 9 del presente articolo, l'ACI provvederà ad addebitare gli interessi di mora nella misura legale. Restano salvi il recupero coattivo degli importi dovuti e l'eventuale risarcimento dei danni.
  10. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, ACI procederà, previo inoltro di una diffida ad adempiere, a sospendere il servizio di accesso alla banca dati PRA. Il servizio sarà riattivato solo dopo il pagamento delle fatture insolute.

#### **ART. 4 – DIRITTO DI RECESSO.**

1. Nel caso in cui il contraente decida di recedere dall'utilizzo del servizio in oggetto, potrà farlo inviando relativa comunicazione, via PEC all'indirizzo [unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it](mailto:unitaprogettuale.documentounico@pec.aci.it) oppure a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ACI – Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti, Via Magenta 5 -00185 ROMA.

#### **ART.5 – UTILIZZO DEI DATI, DIVIETI E RESPONSABILITA'.**

17. E' vietato consentire l'accesso a terzi, anche gratuitamente, alle informazioni ottenute e comunque compiere atti di commercio di esse, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla Legge 264/91.
18. Il contraente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire ai cittadini il rispetto dei diritti di riservatezza personale. L'utilizzo della USER ID e della Password personale per l'accesso alla banca dati è strettamente personale. Le consultazioni devono essere finalizzate esclusivamente allo svolgimento delle proprie attività; l'accertamento di un uso dei dati finalizzato ad altro scopo potrà dare luogo a responsabilità civili e/o penali. Ai fini dell'accertamento di tali responsabilità si fa presente che i nomi di coloro che risultano titolari delle parole chiave utilizzate per effettuare consultazioni della Banca dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria e/o alle forze di Polizia Giudiziaria e che potranno essere svolte eventuali indagini interne al fine di rilevare la sussistenza di ipotesi di reato e di responsabilità civili.
19. La tutela della riservatezza della USER ID e della Password personale è adempimento a carico del contraente; nulla potrà essere dovuto in caso di dolo, colpa, o negligente conservazione da parte dello stesso utilizzatore, titolare della parola chiave.



20. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la immediata sospensione dell'utilizzo del servizio.

#### **ART. 6 RISERVA DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA'.**

18. L'ACI ha la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate e del sistema di ricerca; ha la esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, quelle organizzative ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
19. Nessuna responsabilità deriva all'ACI per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni relative ai sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, né per eventuali inesattezze, mancato aggiornamento o incompletezza dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio.

#### **ART. 7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

1. L'ACI si riserva di risolvere, ex art. 1456 del Codice Civile, l'abbonamento in caso di inottemperanza alle condizioni indicate negli articoli 3 e 5 della presente scrittura.

#### **ARTICOLO 8. TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. L'ACI è Titolare del trattamento dei dati personali per i trattamenti che rientrano nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite dalla legge al Pubblico Registro Automobilistico (R.D.L. 436/1927).
2. La Controparte è Titolare del trattamento dati personali per i trattamenti dei dati personali presenti nel PRA necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
3. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali, come specificato ai precedenti commi 1) e 2), si impegnano al rispetto di tutti gli adempimenti e obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla normativa nazionale dettata dalla legge 196/2003 e s.m.i., nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in vigore alla data di stipula della presente Convenzione o emessi successivamente a tale data.
4. La Controparte si obbliga a non divulgare i dati personali di cui viene a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dichiara, altresì, che gli stessi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, volte esclusivamente al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 comma 1, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza.
5. La Controparte si obbliga, inoltre, ad effettuare il trattamento dei dati personali con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ed in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
6. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 12 a 20 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
7. I dati raccolti potranno essere comunicati, su esplicita richiesta, esclusivamente alle Autorità giurisdizionali e saranno conservati negli archivi ACI per un periodo di dieci anni.
8. La Controparte risponde di ogni conseguenza pregiudizievole, che dovesse derivare da azioni o procedimenti promossi dagli interessati o dal Garante per la protezione dei dati personali, per il trattamento dei dati personali presenti nel PRA da essa effettuato.

#### **ART. 9 REGISTRAZIONE.**

26. Il presente atto, poiché prevede corrispettivi assoggettabili ad I.V.A., sarà posto in registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 1 – lettera b) Tariffa – parte seconda del D.P.R. 131/86.

#### **ART. 10 FORO COMPETENTE.**

31. Il Foro competente per ogni controversia relativa alle presenti condizioni di abbonamento è quello di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

**DATA**

**IL RICHIEDENTE**

**APPROVAZIONE SPECIFICA.**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano per iscritto le clausole di cui agli articoli: 3 (tariffe e fatturazione); 4 (diritto di recesso); 5 (utilizzo delle informazioni); 6 (riserva di proprietà e responsabilità); 7 (clausola risolutiva espressa); 8 (titolarità del trattamento dei dati personali) 10 (Foro competente).  
=====

**DATA**

**IL RICHIEDENTE**

**GIORGIO BRANDI**

Firmato il 09/12/2020